

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

AZIONE 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI”

**AVVISO ATTUATIVO DELLA
MISURA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO
DELLE STARTUP INNOVATIVE**

in attuazione della D.G.R. n. XII/6218 del 25 maggio 2026
(SA.123692)

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
<i>Riferimenti normativi europei</i>	4
<i>Riferimenti normativi nazionali</i>	5
<i>Riferimenti normativi regionali</i>	6
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI	7
A.4 ORGANISMO INTERMEDIO	10
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA	10
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	10
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	10
<i>B.1.a Fonte di finanziamento</i>	10
<i>B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione</i>	10
<i>B.1.c Regime di aiuto</i>	11
B.2 PROGETTI FINANZIABILI	11
<i>B.2.a Caratteristiche dei Progetti</i>	11
<i>B.2.b Durata dei Progetti</i>	13
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	13
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	16
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	19
C.3 ISTRUTTORIA	19
<i>C.3.a Modalità e tempi del procedimento</i>	19
<i>C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande</i>	20
<i>C.3.c Valutazione delle domande</i>	20
<i>C.3.d Integrazione documentale</i>	23
<i>C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria</i>	23
C.4 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	23
<i>C.4.a Adempimenti post concessione</i>	23
<i>C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione</i>	24
<i>C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione delle Agevolazioni</i>	29
D. DISPOSIZIONI FINALI	31
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	31
<i>D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari</i>	31
<i>D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari</i>	31
<i>D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa</i>	32
D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	32
<i>D.2.a Rinuncia</i>	33

D.2.b Decadenza	33
D.2.c Recupero delle somme erogate.....	33
D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI	34
D.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	34
D.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	34
D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	35
D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	35
D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	37
D.9 CLAUSOLA ANTITRUFFA	37
D.10 DEFINIZIONI E GLOSSARIO	37
D.11 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	39
ALLEGATO D.12.a - Criteri per la rendicontazione delle spese di cui all'art. B.3	40
ALLEGATO D.12.b - Informativa per il trattamento dei dati personali	51
ALLEGATO D.12.c - Aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale	55
ALLEGATO D.12.d - Firma digitale o elettronica	56
ALLEGATO D.12.e - Istruzioni antimafia	57

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura per lo sviluppo tecnologico delle Startup innovative è attivata dalla Regione Lombardia nell'ambito dell'Azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI" del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. 6218 del 25 maggio 2026, ha approvato gli elementi essenziali della misura rivolta a Startup innovative ad alto contenuto tecnologico e di conoscenza che si trovano nella fase iniziale di sviluppo (early stage), caratterizzate da un'elevata incertezza tecnologica, limitata maturità del prodotto/servizio e difficoltà di accesso al mercato e al capitale.
3. L'obiettivo è sostenere l'avanzamento del Technology Readiness Level (TRL), ovvero il grado di maturità tecnologica della soluzione proposta, attraverso attività di ricerca e sviluppo, prototipazione, test e validazione tecnica. In particolare, la misura intende accompagnare le Startup innovative nel passaggio da una fase di proof-of-concept o prototipo iniziale verso una validazione industriale, che consenta di dimostrare l'efficacia, la scalabilità e la potenziale applicabilità della tecnologia in contesti reali. Il sostegno pubblico in questa fase è cruciale per ridurre il rischio percepito dagli investitori privati e facilitare l'accesso a successivi round di finanziamento, accelerando il percorso verso il mercato e la crescita.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 e s.m.i., recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- c) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE (di seguito GBER);
- d) il Regolamento (UE) n. 2020/2093 e s.m.i. del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- e) il Regolamento (UE) n. 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm;
- f) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- g) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- h) la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 che approva il programma "Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo

europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFPR010 - C(2022) 5671 final e s.m.i..

Riferimenti normativi nazionali

- a) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- b) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- d) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- e) il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- f) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- g) il Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- h) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- i) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- j) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- k) l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- l) la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024 ed in particolare l'art. 1 – comma 479 di modifica dell'art. 5 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, relativamente alle disposizioni relative al Codice Unico di Progetto (CUP);
- m) la Delibera CIPESS del 23 aprile 2024 n. 14, avente ad oggetto "Piani Sviluppo e coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di

Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia – Attuazione dell'art. 44 comma 7 lett. b) e comma 7 bis del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.34 e s.m.i. e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22”;

- n) la Delibera CIPESS del 23 aprile 2024 n. 23, avente ad oggetto “Regione Lombardia – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’art. 1, comma 178, lett. e) della L. n. 178/2020 e s.m.i.”, di assegnazione alla Regione Lombardia delle risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell’art.1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. per un importo di euro 1.025.105.778,84, di cui euro 315.662.128,50 per cofinanziamento PR 2021-2027;
- o) il Decreto-Legge n. 60 del 7 maggio 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, che all’art. 10 dispone che “A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della Delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti” e all’articolo 23, comma 1-ter, del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’art. 1, comma 177, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi” (comma 5);
- p) il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti), ove applicabile.

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;
- b) la Legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e s.m.i.;
- c) la Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- d) la Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”;
- e) la Legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;
- f) la Legge regionale n. 20 del 30 settembre 2020 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” con particolare riferimento all’art. 10 bis “Modifiche alla L.r. 1/2012”;
- g) la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 1° agosto 2022

(di seguito per brevità, “il Programma Regionale”, “il Programma Regionale 2021-2027” o “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;

- h) il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (DCR XII/42), nel quale rientra il pilastro n. 4 “Lombardia terra di imprese e di lavoro”, obiettivo strategico 4.1.2 “Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa”;
- i) il Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 “PR FESR 2021-2027 - Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)”, aggiornato da ultimo con decreto n. 6936 del 26 maggio 2026 e s.m.i.;
- j) la D.G.R. n. 1471 del 4 dicembre 2023 che approva l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (Accordo) – sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente di Regione Lombardia – che, nell'ambito del totale delle risorse destinate alla copertura finanziaria, precisa che l'importo di risorse FSC 2021-2027 pari a euro 315.662.128,50 è destinato al cofinanziamento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 23, comma 1-ter, del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152;
- k) la D.G.R. n. 1752 del 15 gennaio 2024 “Approvazione da parte della Commissione Europea della revisione intermedia della mappa degli Aiuti di stato a finalità regionale 2022-2027 per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 e conseguente aggiornamento della D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6225” che ha integrato con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- l) la Delibera di Giunta Regionale n. XII/3116 del 30 settembre 2024, di presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2024) n. 6655 del 18 settembre 2024;
- m) la Delibera di Giunta Regionale n. XII/5853 del 16 marzo 2026 di presa d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) 2025/1914, come da Decisione di Esecuzione CE C(2026) 270 final del 4 marzo 2026 (atto da trasmettere al Consiglio Regionale);
- n) la D.G.R. n. 6218 del 25 maggio 2026 “2021IT16RFPR010 – Riduzione dello Strumento Finanziario denominato misura “Microcredito” a valere sull'Azione 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI” e approvazione dei criteri applicativi di una Misura per lo sviluppo tecnologico delle startup innovative”;
- o) la Comunicazione alla Commissione Europea registrata in data 8 giugno 2026 con n. SA.123692, relativa al regime di esenzione di cui alla D.G.R. n. 6218/2026, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di partecipazione le Startup innovative che, alla data di presentazione della domanda, possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) siano Piccole imprese (incluse le Micro imprese), ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento GBER);
- b) siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese italiano come risultante da visura camerale da non più di 36 (trentasei) mesi e dichiarate attive alla data di presentazione della domanda; possono, altresì, partecipare le Piccole imprese (incluse le Micro imprese) costituite iscritte ed attive nel Registro delle Imprese da non oltre 60 (sessanta) mesi, purché il livello di maturità della specifica soluzione tecnologica, del prodotto o del servizio oggetto del Progetto, sia pari o inferiore a TRL 6¹, come adeguatamente motivato in sede di presentazione della domanda; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese, ove esistente, e devono allegare la documentazione probatoria attestante l'iscrizione nel suddetto Registro;
- c) non siano quotate su mercati regolamentati;
- d) non abbiano ancora distribuito utili²;
- e) siano registrate nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Startup innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i.; le imprese non residenti nel territorio italiano, devono dichiarare l'intenzione di registrarsi in tale sezione entro e non oltre la data della prima richiesta di erogazione dell'Agevolazione, come risultante da visura camerale;
- f) abbiano una Sede operativa in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) presso cui svolgere le attività del Progetto o dichiarino l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la data della prima richiesta di erogazione dell'Agevolazione;
- g) non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa³, a meno che il fatturato dell'attività rilevata⁴ non rappresenti meno del 10% del fatturato⁵ realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;
- h) non abbiano acquisito un'altra impresa o non siano state costituite mediante concentrazione⁶, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

¹ TRL 1 Osservati i principi fondamentali; TRL 2 Formulato il concetto della tecnologia; TRL 3 Prova di concetto sperimentale; TRL 4 Tecnologia convalidata in laboratorio; TRL 5 Tecnologia convalidata in ambiente (industrialmente) rilevante; TRL 6 Tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante; TRL 7 Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo; TRL 8 Sistema completo e qualificato; TRL 9 Sistema reale provato in ambiente operativo (produzione competitiva, commercializzazione). La verifica del requisito attinente al livello di TRL sarà effettuata in fase di Valutazione delle domande di cui all'art. di C.3.c.

² Gli accantonamenti a riserva legale o ad altre riserve obbligatorie per legge e/o regolamento non sono considerati distribuzione di utili.

³ Il requisito si intende soddisfatto se, dal momento della costituzione, non sono state effettuate operazioni straordinarie che rientrino nelle seguenti tipologie: acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, fusione per incorporazione in cui la richiedente risulta incorporante, ricezione di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda.

⁴ Da intendersi come valore della voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della domanda.

⁵ Da intendersi come valore della voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio precedente il momento della rilevazione dell'attività, ossia della operazione straordinaria.

⁶ Per "concentrazione" si intende una operazione straordinaria che rientri nelle seguenti tipologie: fusione pura, fusione per incorporazione. Le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell'art. 22 del GBER sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.

2. Il requisito della dimensione di impresa deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione. Le variazioni societarie in continuità (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione, ecc.) e le modifiche della dimensione di impresa che intervengono successivamente alla data del decreto di concessione dell'Agevolazione non hanno impatto sull'Agevolazione già concessa.

3. Sono escluse dall'Agevolazione le imprese che:

- a) siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i., ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.00, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025;
- b) rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- c) operino in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti Istat Ateco 2025 sezioni A (agricoltura, silvicoltura e pesca), tranne le imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. n. 31/2008 art. 13 bis, M (Attività immobiliari) ed L (Attività finanziarie ed assicurative)⁷;
- d) non siano in regola con il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i., ove applicabile;
- e) rientrino nelle casistiche applicabili, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3 commi 1 e 2 lettera b) della Legge 27 ottobre 2023, n. 160" e nello specifico che:
 - i. non abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare), applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali; l'esclusione non vale per i soggetti esenti dall'obbligo di iscrizione all'Inps, all'Inail o alla Cassa edile, così come previsto dall'art. 18 comma 3 lett. b);
 - ii. non abbiano assolto l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (polizze catastrofali) e s.m.i.;
 - iii. siano state oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - iv. abbiano legali rappresentanti o amministratori per i quali sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4. Ciascun Soggetto richiedente può presentare una sola domanda sul presente Avviso.

5. Le disposizioni di contrasto alla delocalizzazione, in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del Codice degli incentivi, sono applicate secondo quanto previsto dalla normativa regionale (art. 2, comma II della L.r. n. 1/2018 e D.G.R. n. XI/1993 del 31/07/2019), che non si applica ad Aiuti di Stato erogati a titolo di cofinanziamento dei programmi comunitari.

⁷ L'esclusione non si applica alle Startup innovative che, pur risultando classificate nella sezione L, svolgono attività di ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione di soluzioni tecnologiche innovative destinate al settore finanziario, assicurativo o dei pagamenti digitali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: FinTech, InsurTech, RegTech, PayTech, WealthTech, Open Banking, Embedded Finance, Blockchain e tecnologie DLT).

6. Le Agevolazioni sono concesse ed erogate nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al D.M. n. 115/2017 e s.m.i..

A.4 Organismo Intermedio

1. In forza della Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del Programma FESR 2021-2027 (D.G.R. 25 novembre 2024, n. XII/3456) sottoscritta da Regione Lombardia e Finlombarda in data 4 dicembre 2024, con D.G.R. n. 6218 del 25 maggio 2026, Regione Lombardia ha individuato Finlombarda quale Organismo Intermedio della presente misura delegandole le attività di supporto all'istruttoria formale inerente la fase di selezione e di supporto alla gestione delle operazioni, nonché le operazioni di verifica documentale della rendicontazione e di erogazione delle Agevolazioni.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 15.637.408,95. Nell'ambito di tale dotazione è costituita una riserva di euro 7.000.000,00 destinata ai Progetti energetici che sviluppano soluzioni innovative volte, in via diretta e prevalente, alla resilienza, all'efficienza o all'autosufficienza energetica.

2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria con la seguente sequenza:

- a) la quota non riservata, pari a euro 8.637.408,95, finanzia tutti i Progetti ammissibili, indipendentemente dalla qualificazione energetica;
- b) la quota riservata, pari a euro 7.000.000,00, finanzia i Progetti energetici non già finanziati ai sensi della lettera a);
- c) le eventuali risorse residue della quota riservata rientrano nella disponibilità generale e finanziano gli ulteriori Progetti ammissibili secondo l'ordine della graduatoria.

3. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, previo assolvimento degli adempimenti relativi agli Aiuti di Stato.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente Avviso è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente Avviso viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili, fino a un importo massimo di:

- a) euro 1.000.000 per le Startup innovative;
- b) euro 1.500.000 per le sole Startup innovative la cui Sede operativa, nella quale viene realizzato il Progetto, è stabilita in una delle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE di cui all'Allegato D.12.c del presente Avviso.

B.1.c Regime di aiuto

1. Le Agevolazioni previste dal presente Avviso sono concesse ed erogate nel rispetto dei principi imposti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., ed in particolare ai sensi:
 - a) dell'art. 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 3 (Condizioni per l'esenzione), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo);
 - b) dell'art. 22 (Aiuti alle imprese in fase di avviamento), con particolare riferimento ai paragrafi 2, 3 lett. c) e 5 e dell'aiuto SA 123692.
2. Le Agevolazioni concesse nell'ambito del presente Avviso sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i., purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'Agevolazione in questione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. È consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.
4. È in ogni caso escluso il cumulo con agevolazioni a valere su risorse PNRR.
5. L'Agevolazione non è concessa alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 paragrafo 2 lettera c).
6. Le Agevolazioni sono concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA) in attuazione della L. n. 234/2012 e D.M. n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente Avviso, i Progetti rientranti in almeno una delle seguenti tipologie di intervento:
 1. progettazione iniziale dell'idea, sviluppo del primo prototipo/MVP (Minimum Viable Product) e studi di fattibilità tecnico-scientifica, corredati dalla definizione preliminare del modello di business (analisi mercato e value proposition);
 2. sperimentazione, test pre-lancio ed esecuzione di test tecnici (es. test di laboratorio, collaudo di componenti hardware, verifiche di sicurezza), test con utenti pilota (beta testing di software, validazione sul campo di dispositivi) per iterazioni sul prodotto;
 3. inizio ingegnerizzazione e ottimizzazione tecnica del prodotto/servizio per renderlo scalabile, affidabile, producibile e certificabile;
 4. ottimizzazione finale del prodotto/servizio e dei processi (da prototipo a versione producibile), completamento certificazioni necessarie, piccola produzione pilota o beta release.
2. La domanda deve indicare, con riferimento alla specifica soluzione tecnologica, al prodotto o al servizio oggetto del Progetto, il TRL iniziale, il TRL-obiettivo, la metodologia di attribuzione e le evidenze tecniche disponibili. Per i Soggetti richiedenti costituiti da oltre 36 e fino a 60 mesi il TRL iniziale non può essere superiore a 6. La realizzazione del Progetto può consentire il raggiungimento

di un TRL pari o superiore a 7, purché coerente con le attività di sviluppo e validazione previste dalle tipologie di intervento ammissibili.

Ai fini della riserva di cui all'art. A.5, è considerato "Progetto energetico" il Progetto per il quale la soluzione proposta determina un contributo causale diretto, prevalente e misurabile alla resilienza, all'efficienza o all'autosufficienza energetica; non sono sufficienti effetti energetici meramente accessori o indiretti.

Il Soggetto richiedente che intende concorrere sulla riserva deve farne espressa richiesta in domanda e presentare una relazione tecnica dedicata che descriva il nesso diretto e prevalente con le finalità energetiche, la situazione iniziale (baseline), gli indicatori utilizzati e i relativi valori-obiettivo. Il mancato riconoscimento della qualificazione come Progetto energetico non determina, di per sé, l'inammissibilità del Progetto sulla dotazione generale.

3. Ciascun Progetto deve altresì:

- a) essere realizzato nell'ambito di una Sede operativa ubicata in Lombardia dichiarata al momento della presentazione della domanda di partecipazione o costituita entro la data della prima richiesta di erogazione; a tale Sede operativa devono afferire le spese sostenute e presentate in rendicontazione al fine della verifica dell'ammissibilità;
- b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 150.000,00 e massimo di euro 1.250.000, elevabile a euro 1.875.000 nel caso in cui la Sede operativa di realizzazione del Progetto sia stabilita in una delle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE;
- c) soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al PR FESR 2021-2027, come indicato al successivo art. B.3 comma 5.

4. I Progetti finanziati dal presente Avviso non sono soggetti alla verifica climatica (di cui all'art. 73 paragrafo 2 lettera j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023) in quanto non sono finanziati interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o ristrutturazione importante di edifici esistenti.

5. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

- i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
6. Oltre alle eccezioni sopra richiamate, la spesa di cui al predetto art. 7 lettera g) del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i. è ammissibile solo qualora il Soggetto beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che siano conformi con le condizioni previste dall'esclusione (non viene considerata ammissibile una motivazione tecnica basata sul mero costo delle tecnologie); nel caso in cui solo quota parte di una spesa rientri nel caso di esclusione, è possibile ammettere la restante quota parte della spesa.
7. Non sono altresì ammissibili Progetti riconducibili ad apparecchi da gioco d'azzardo (di cui all'art. 4 comma 4 della L.r. n. 8 del 21 ottobre 2013) o destinati alla produzione e promozione della pornografia.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione e devono concludersi entro 15 (quindici) mesi dalla data di notifica del decreto di concessione dell'Agevolazione.
2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi complessivi, che può essere autorizzata dal Responsabile di Procedimento per le attività di "Selezione e concessione", a fronte di motivata richiesta presentata nei termini ed alle condizioni indicati al successivo art. C.4.c.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario ritenute pertinenti con il Progetto presentato sostenute a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione, nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato richiamata al precedente art. B.1.c.

2. Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) acquisto di macchinari, strumentazione ed hardware (esclusi smartphone e cellulari) strettamente funzionali alle attività di ricerca, sviluppo, prototipazione e test;
- b) acquisto di software, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili (per un periodo di 12 mesi) e di brevetti;
- c) costi per materiali (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, forniture e/o prodotti analoghi) direttamente imputabili al Progetto;
- d) servizi di consulenza tecnico-scientifici e specialistici relativi a:
 - i. FTO - Freedom to Operate (analisi di libertà di attuazione);
 - ii. analisi, progettazione e sviluppo del prodotto pilota;
 - iii. testing, sperimentazione, collaudo, convalida e certificazione di soluzioni innovative;
 - iv. utilizzo di laboratori scientifici e strumentazione per attività di ricerca e test per il periodo di realizzazione del progetto;
 - v. servizi per la prototipazione;
 - vi. protezione della proprietà intellettuale;
- e) altre consulenze legali, tecniche ed economico-finanziarie direttamente imputabili al Progetto nel limite del 20% delle voci da a) a d);
- f) spese di personale del Soggetto beneficiario dedicato al Progetto nella misura forfettaria del 20% del totale dei costi diretti ammissibili relative alla voce di spesa da a) a e) conformemente all'art. 55 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
- g) costi indiretti, nella misura forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili di cui alle voci di spesa da a) a e), conformemente all'art. 54 lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..

3. Le spese devono essere effettivamente sostenute relativamente ad attività avviate a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione ed entro il Termine di realizzazione del Progetto di cui al precedente art. B.2.b; come "avvio dei lavori" si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società o da soggetti (ove applicabile) con rapporti di controllo o collegamento, così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento o vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Soggetto beneficiario stesso; in sede di rendicontazione, di cui al successivo art. C.4.b, il Soggetto beneficiario deve presentare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, la cui veridicità è oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'art. D.3 del presente Avviso;
- b) le spese relative ad adeguamenti e ad obblighi di legge;
- c) le spese per costruzione di nuovi edifici;
- d) opere murarie e impiantistiche di qualsiasi natura anche se correlate all'installazione di macchinari, impianti ed attrezzature;
- e) le spese relative a manutenzioni straordinarie e adeguamenti infrastrutturali;

- f) le spese per manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento (quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità) nonché le attività orientate alla commercializzazione (quali l'allestimento punti vendita, sviluppo piattaforme di vendita online, etc.);
- g) le spese di installazione, trasporto e spedizione se non ricomprese nella fattura di acquisto delle voci di spesa a cui si riferiscono;
- h) i dazi doganali;
- i) le spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- j) gli oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, interessi di mora, interessi passivi, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- k) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- l) le spese per l'acquisto di beni usati;
- m) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- n) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- o) spese per acquisto di beni da concedere in noleggio a terzi o similari;
- p) le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo;
- q) ulteriori spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese ammissibili.

5. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH di cui al precedente comma 2 lettera a) sono quelle relative all'acquisto di nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.⁸, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo Decreto, che sono da ritenersi conformi al DNSH se il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.) risulta iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente Avviso e in sede di rendicontazione come specificato nei Criteri per la rendicontazione delle spese di cui all'Allegato D.12.a del presente Avviso.

Qualora l'etichetta del prodotto non fosse visibile in seguito all'installazione presso la sede, il soggetto beneficiario deve conservare il materiale fotografico o la documentazione (es. Dichiarazione di conformità CE, Manuale di istruzioni e smaltimento) in cui reperire le informazioni sul produttore.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'art. D.3 del presente Avviso; qualora fossero accertati inadempimenti, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione di un importo pari allo 0,5% dell'Agevolazione erogata.

6. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.12.a del presente Avviso.

⁸ Ai sensi dell'art. 28 comma 5 e dell'Allegato IX del D.Lgs. n. 49/2014, le AEE rientranti nella disciplina devono essere marcate con il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale. Per ulteriori informazioni sul campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014, è possibile consultare la documentazione e le delibere pubblicate al seguente link <https://www.registroaee.it/Delibere>.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. Il Soggetto richiedente presenta domanda di partecipazione al presente Avviso esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 28/09/2026 sino alle ore 15:00 del 25/11/2026.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è reso disponibile all'interno della piattaforma Bandi e Servizi alla data di apertura del presente Avviso.

Prima di presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso, il Soggetto richiedente deve procedere con la profilazione e registrazione alla piattaforma Bandi e Servizi.

3. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda di partecipazione può essere effettuato esclusivamente dal Soggetto richiedente:

a) avente codice fiscale italiano tramite:

i. identità digitale SPID;

ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;

b) non avente codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

4. Solo per i soggetti di cui al precedente comma lettera b), la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente deve:

a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;

b) fase di profilazione:

i. compilare le informazioni anagrafiche del Soggetto richiedente;

ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 (sedici) ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

5. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità di ciascun Soggetto richiedente.

6. Al fine dell'inoltro online della domanda, il Soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sulla piattaforma Bandi e Servizi:

a) scheda tecnica di Progetto generata dalla piattaforma Bandi e Servizi, comprensiva almeno di: descrizione tecnico-scientifica della soluzione e del bisogno di mercato; stato dell'arte; TRL iniziale e TRL-obiettivo, con le evidenze tecniche disponibili; piano di lavoro con attività, milestone, deliverable e tempi; quadro economico delle spese; modello di ricavi e posizionamento competitivo; informazioni necessarie per l'attribuzione delle premialità; eventuali informazioni necessarie per l'inserimento del Progetto nella riserva di cui all'art. A.5; la scheda tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata del legale rappresentante del Soggetto richiedente; non necessita di apposizione della firma in caso di domanda presentata direttamente dal legale rappresentante, identificato mediante SPID, CNS o CIE e rinvenibile nel Registro delle Imprese;

- b) curricula vitae dei componenti del team della Startup innovativa secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi⁹;
- c) pitch deck composto da un massimo di 15 slide;
- d) ove applicabile¹⁰, moduli antimafia resi disponibili su Bandi e Servizi, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia antimafia:
 - 1) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (per i soggetti privati iscritti alla CCIAA) debitamente compilato in forma digitale e sottoscritto con firma digitale, elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o autografa (accompagnata dal documento di identità in corso di validità) dal legale rappresentante del Soggetto richiedente e nel caso ad esempio in cui il Soggetto richiedente sia una società di capitali (con un numero di soci pari o inferiore a 4) compilato e sottoscritto anche dal legale rappresentante del socio di maggioranza, per Società Semplici, Consorzi, Associazione, ecc. (vedasi quanto indicato nello schema dei controlli riportato nell'Allegato D.12.e);
 - 2) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi, debitamente compilato in forma digitale e sottoscritto dal dichiarante (ossia dai soggetti elencati nella dichiarazione di cui al precedente punto 1) con firma digitale, elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o autografa (accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità);
- e) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi;
- f) documentazione in corso di validità attestante la regolarità con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i. ossia copia del contratto assicurativo a copertura dei danni previsti dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i.; tale requisito sarà integrabile fino al momento della concessione;
- g) dichiarazione secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dei legali rappresentanti o amministratori che non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto; la dichiarazione dovrà essere firmata con firma digitale, elettronica qualificata o firma elettronica avanzata;
- h) in caso d'impresa non iscritta al Registro delle Imprese italiano, documentazione probatoria attestante l'iscrizione all'analogo registro qualora esistente o attestante il possesso del requisito di essere impresa costituita, attiva, contenente le informazioni utili a verificare le cariche associative, l'assetto societario e la dimensione di impresa e documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del legale rappresentante;
- i) eventuale documentazione comprovante il possesso del requisito di rispetto del criterio della sostenibilità ambientale, ossia adesione dell'impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, EPD ISO 14025, LCA ISO 14040/14044, marchio Ecolabel, Made Green in Italy), come da certificazione rilasciata da un ente accreditato per l'attribuzione del relativo

⁹ Si richiede di non inserire dati personali ulteriori a quelli indicati nel fac-simile di curriculum. I dati sono raccolti dal legale rappresentante della Start up che è tenuto a sottoporre ai componenti del team apposita informativa privacy da redigere secondo lo schema disponibile su Bandi e Servizi.

¹⁰ I moduli antimafia dovranno essere allegati solo nei casi in cui l'Agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00.

criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione dei Progetti di cui all'articolo C.3.c. del presente Avviso.

Nell'apposita sezione di Bandi e Servizi verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

7. Il mancato caricamento elettronico della scheda tecnica di Progetto di cui al precedente comma 6, lettera a) costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 6 lettere b), c), d), e) f), g) e h) la mancanza della documentazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'art. C.3.d, costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 6 lettera i) la mancanza o incompletezza della documentazione determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto all'art. C.3.c.

8. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo della domanda.

9. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata:

- i. dal legale rappresentante del Soggetto richiedente che al momento della compilazione non è ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese
- ii. da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante
- iii. da un Soggetto richiedente residente negli Stati esteri senza Sede operativa italiana

a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e ri-allegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente stesso.

10. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20 comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3 lettera b), 35 comma 2, 36 comma 2 e 71.

11. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative.

12. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. art. 15 D.Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA). Il modulo di presentazione della domanda deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai

sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione che il Soggetto richiedente si trova nella condizione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. (Allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B art. 21 bis; per le Società cooperative - Allegato B art. 19 e L. n. 427/93 art. 66.6 bis; per le Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane - Allegato B art. 16; per le Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27-bis).

13. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

14. A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

15. La domanda di partecipazione trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

16. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Finlombarda o Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (come previsto all'art. 31 commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 e s.m.i.).

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 13 comma 2 lettera b) del Codice degli incentivi.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente Avviso prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo art. C.3.b e una fase di valutazione tecnica di cui all'art. C.3.c a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito da Regione Lombardia.

2. La verifica di ammissibilità formale è svolta da Finlombarda, entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla chiusura del termine di presentazione delle domande, al netto delle sospensioni per richieste di chiarimenti o integrazioni.

3. L'istruttoria delle domande di partecipazione si conclude con l'adozione, da parte del Responsabile del Procedimento per la fase di "Selezione e concessione", del decreto di approvazione della graduatoria finale e degli elenchi delle domande ammesse e finanziate, ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse e non ammesse, entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di cui all'art. C.1, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. La fase di ammissibilità formale è finalizzata alla verifica di:

- a) rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- b) completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente Avviso;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dal presente Avviso.

2. In caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento per le attività di "Selezione e concessione" dichiara con proprio decreto la non ammissibilità della domanda alla valutazione tecnica di cui al successivo art. C.3.c e provvede a darne comunicazione al Soggetto richiedente. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale, viene avviata l'istruttoria tecnica.

C.3.c Valutazione delle domande

1. La valutazione tecnica del Progetto è svolta dal Responsabile del Procedimento per le attività di "Selezione e concessione", supportato da un Nucleo Tecnico di Valutazione, sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti):

AMBITO	CRITERI	Punteggio assegnabile
Qualità dell'operazione (da 0 a 40 punti)	Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del presente Avviso in risposta allo specifico bisogno di mercato individuato (da 0 a 20 punti con soglia minima pari a 12 punti)	0 punti se non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente 6 punti se debole 12 punti se sufficiente 16 punti se buono 20 punti se eccellente
	Replicabilità, scalabilità e trasferibilità del prodotto/servizio (0-20 punti)	0 punti se non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente 6 punti se debole 12 punti se sufficiente 16 punti se buono 20 punti se eccellente
Grado di innovazione dell'operazione rispetto allo stato dell'arte in cui si inserisce il Progetto (0-20 punti)		0 punti se non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente 6 punti se debole 12 punti se sufficiente 16 punti se buono 20 punti se eccellente
Qualità dell'organizzazione, in termini di qualità tecnico-scientifica del team di Progetto e capacità organizzativa e tecnico gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto del Progetto (0 – 30 punti con soglia minima pari a 18 punti)		0 punti se non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente 9 punti se debole 18 punti se sufficiente

		24 punti se buono 30 punti se eccellente
Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta (0 – 10 punti)	Modello di revenues e posizionamento competitivo (0–10 punti con soglia minima pari a 6 punti)	0 punti se non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente 3 punti se debole 6 punti se sufficiente 8 punti se buono 10 punti se eccellente
Totale punteggio assegnabile al netto delle premialità		100

Premialità	Punti assegnabili
Soggetto richiedente impresa Benefit ai sensi della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384	NO = 0 punti SI = 2 punti
Coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)	NO = 0 punti SI = 2 punti
Sostenibilità ambientale in termini di adesione dell'impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, EPD ISO 14025, LCA ISO 14040/14044, marchio Ecolabel, Made Green in Italy). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato. Sarà inoltre valutabile il contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale sulla base della documentazione presentata in fase di domanda.	NO = 0 punti SI = 2 punti
Rilevanza della componente femminile o giovanile (almeno 20% delle quote societarie)	NO = 0 punti SI = 2 punti
Punteggio massimo assegnabile alle premialità	4 punti

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti al netto delle premialità.

3. Il punteggio di premialità (assegnabile cumulativamente fino ad un massimo di 4 punti complessivi) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non concorre al raggiungimento del punteggio minimo richiesto per l'ammissibilità di cui al successivo comma 4, lettera a).

Ai fini dell'attribuzione delle premialità:

- la qualifica di impresa Benefit è verificata sulla base del Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda;
- la coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) è valutata rispetto alla S3 vigente sulla base dell'ecosistema e delle priorità espressamente indicati in domanda;
- la sostenibilità ambientale è riconosciuta in presenza di una certificazione ambientale valida oppure di un contributo diretto e misurabile alla tutela dell'ecosistema, descritto mediante indicatori e valori-obiettivo;

d. la componente femminile o giovanile è calcolata sulle quote detenute direttamente da persone fisiche al primo livello della compagine sociale, considerando giovani coloro che non abbiano ancora compiuto 35 anni alla data di presentazione della domanda.

4. Per essere ammissibili all'Agevolazione, i Progetti devono conseguire:

- a) un punteggio complessivo, al netto delle premialità, pari almeno a 65 punti;
- b) un punteggio pari almeno a sufficiente con riferimento ai seguenti criteri di valutazione:
 - i. "Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del presente Avviso in risposta allo specifico bisogno di mercato individuato": da 0 a 20 punti con soglia minima pari a 12 punti;
 - ii. "Qualità dell'organizzazione, in termini di qualità tecnico-scientifica del team di progetto e capacità organizzativa e tecnico gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto del progetto": da 0 a 30 punti con soglia minima pari a 18 punti;
 - iii. "Modello di revenues e posizionamento competitivo": da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti.

5. I Progetti ammissibili vengono collocati in una graduatoria in ordine decrescente in base al punteggio finale ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione, ai criteri di premialità, tenuto conto della quota riservata ai Progetti energetici ai sensi dell'art. A.5.

6. In caso di parità di punteggio finale tra i Progetti, le domande vengono ordinate in graduatoria per punteggio complessivo (comprensivo delle premialità) secondo i seguenti ambiti dei criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:

- a) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione rispetto allo stato dell'arte in cui si inserisce il Progetto";
- b) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'organizzazione, in termini di qualità tecnico-scientifica del team di Progetto e capacità organizzativa e tecnico gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto del Progetto";
- c) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Replicabilità, scalabilità e trasferibilità del prodotto/servizio";
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. La verifica del requisito di cui all'art. 73 comma 2 lett. d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 è effettuata in modo proporzionato alla natura dell'operazione, sulla base della valutazione del modello di revenues, del mercato target, del posizionamento competitivo e della coerenza tra tali elementi e gli obiettivi del Progetto. Ai fini della presente misura, tale verifica si intende positivamente assolta qualora il Progetto consegua almeno un punteggio pari a "sufficiente" con riferimento al criterio "Modello di revenues e posizionamento competitivo".

8. Nell'ambito della valutazione tecnica delle domande, viene altresì valutata la coerenza delle spese di Progetto indicate in domanda rispetto a quanto previsto all'art. B.3 comma 2, con eventuale revisione e decurtazione delle stesse in termini di rideterminazione degli importi e riduzione delle spese ammissibili e dell'Agevolazione concedibile finali. Qualora venisse riscontrato in fase di valutazione tecnica che l'importo delle spese ammissibili finali è inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), il Progetto non viene ammesso all'Agevolazione.

9. Il Nucleo Tecnico di Valutazione verifica, sulla base della scheda tecnica di Progetto dedicata, la sussistenza dei requisiti per la qualificazione come Progetto energetico ai sensi dell'art. A.5 e ne dà evidenza nel verbale di valutazione.

10. Il mancato riconoscimento della qualificazione come Progetto energetico non modifica il punteggio tecnico e non determina di per sé l'inammissibilità del Progetto sulla dotazione generale.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande, Regione Lombardia e/o Finlombarda si riservano la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).
2. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità di cui al precedente art. C.1 comma 7, costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al presente Avviso.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Conclusa la fase di istruttoria tecnica, avvalendosi del Nucleo Tecnico di Valutazione e salvo approfondimenti istruttori, il Responsabile del Procedimento per le attività di "Selezione e concessione" procede all'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale e degli elenchi con le domande ammesse all'Agevolazione e finanziate, ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse, non ammesse all'Agevolazione. Il decreto individua i Progetti qualificati come Progetti energetici e dispone la concessione delle Agevolazioni applicando la sequenza di assegnazione delle risorse di cui all'art. A.5 comma 2.
2. L'adozione della suddetta graduatoria è subordinata all'esito positivo delle verifiche della regolarità contributiva, ove prevista, del rispetto dell'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni, nonché all'esito favorevole delle verifiche in materia antimafia ovvero all'applicazione della clausola risolutiva nei casi e nelle modalità previste dalla normativa antimafia vigente oltre che della verifica relativa ai carichi pendenti e alle sanzioni amministrative.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria finale è pubblicato sul sito regionale dedicato all'Avviso su Bandi e Servizi e nella pagina della Programmazione Europea nella sezione bandi <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027>.
4. A seguito dell'adozione della graduatoria di cui al precedente comma 1, Regione Lombardia invia il decreto a ciascun Soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda nonché, in caso di ammissione, la specifica dell'entità dell'Agevolazione concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa.
5. In caso di presenza nella graduatoria finale di domande ammissibili e non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria, Regione Lombardia si riserva la possibilità di incrementare, con apposito provvedimento, le risorse come previsto nell'art. A.5 del presente Avviso.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il Soggetto beneficiario, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, procede entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di notifica del decreto di concessione dell'Agevolazione, all'accettazione dell'Agevolazione concessa.
2. Qualora per cause imputabili al Soggetto beneficiario, non si proceda tramite la piattaforma Bandi e Servizi all'accettazione dell'Agevolazione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1, il Responsabile del Procedimento per le attività di "Selezione e concessione" provvede con apposito

provvedimento a dichiarare la decadenza dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b.

3. In fase di accettazione, il Soggetto beneficiario deve:

- a) indicare la data di avvio effettiva e la data prevista di conclusione del Progetto che, come previsto al precedente art. B.2.b, dovrà comunque concludersi entro 15 (quindici) mesi dalla data di notifica del decreto di concessione dell'Agevolazione, salvo proroga;
- b) indicare, a fini programmatori e senza carattere vincolante, l'opzione di erogazione e le relative annualità previste, scegliendo tra le seguenti modalità:
 - 1. due tranches a rendicontazione per stati di avanzamento:
 - i. tranche intermedia fino ad un massimo del 40% dell'Agevolazione concessa a fronte di spese rendicontate almeno pari al 40% delle spese ammesse in concessione, effettivamente sostenute da parte del Soggetto beneficiario;
 - ii. tranche a saldo, a conclusione del Progetto;
 - 2. una sola tranche a saldo, a conclusione del Progetto.

L'opzione può essere modificata senza preventiva autorizzazione, purché siano rispettati i termini e le condizioni di cui all'art. C.4.b.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Tranche intermedia

1. Il Soggetto beneficiario che intende richiedere la tranche intermedia, indipendentemente dall'opzione indicata in sede di accettazione, trasmette la relativa richiesta non oltre 8 (otto) mesi dalla data di notifica del decreto di concessione dell'Agevolazione, esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi, corredata dalla seguente documentazione:

- a) una relazione intermedia, secondo il fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi, sullo stato di avanzamento del Progetto, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, sottoscritta da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario;
- b) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, relative alle categorie di spese ammissibili di cui al precedente art. B.3 comma 2 a supporto della relazione intermedia delle attività del Progetto, in misura almeno pari al 40% delle spese complessive ammesse; in particolare dovranno essere allegati giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, ad esclusione dei casi in cui è prevista l'opzione della semplificazione dei costi, di cui all'art. B.3 comma 2 lettere f) e g); ai fini dell'ammissibilità dei giustificativi di spesa, devono essere caricati nell'apposito modulo della procedura online di Bandi e Servizi:
 - i. per i fornitori non soggetti alla fatturazione elettronica, copia della fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura,
 - ii. per i fornitori soggetti alla fatturazione elettronica, esclusivamente le fatture elettroniche in formato XML;
- c) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, moduli antimafia secondo i fac-simile disponibili su Bandi e Servizi, debitamente compilati e sottoscritti, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in materia antimafia;

- d) il modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell'erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., debitamente compilato e sottoscritto da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario e accompagnato dalle copie dei documenti di identità e dei codici fiscali delle persone elencate nel predetto modulo;
- e) la documentazione idonea a dimostrare l'adozione di un sistema di una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative alle voci di spesa dell'Avviso, in modo da assicurare la piena riconducibilità delle spese al Progetto finanziato. La Startup innovativa beneficiaria, in sede di prima rendicontazione, deve dimostrare l'effettiva implementazione del sistema di contabilità separata o di codificazione contabile, tramite la trasmissione di un'apposita nota sintetica descrittiva del modello adottato, corredata da idonee evidenze informatiche e contabili. Tali evidenze possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: screenshot della sezione del software gestionale/contabile dedicata al Progetto; screenshot del fascicolo digitale di Progetto (organizzato in cartelle ramificate per garantire l'immediata reperibilità dei file); screenshot del documento ipertestuale di raccordo collegato alla documentazione analitica e contabile del Progetto; estratti o stampe di reportistica organizzata di Progetto.

2. Per completare la richiesta di erogazione della tranche intermedia, qualora essa sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 1, il Soggetto beneficiario deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo "Richiesta di erogazione dell'Agevolazione" generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo della domanda.

Qualora la compilazione della richiesta di erogazione della tranche intermedia sia effettuata:

- i. dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario che al momento della compilazione non è ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese
- ii. da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante

a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 1, il Soggetto beneficiario deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo "Richiesta di erogazione dell'Agevolazione" della tranche intermedia generato automaticamente dal sistema e ri-allegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del rappresentante legale del Soggetto beneficiario stesso.

3. Finlombarda effettua l'erogazione della tranche intermedia entro 80 (ottanta) giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, salvo richieste di integrazioni che interrompono i termini, previa verifica:

- a) dell'avanzamento delle attività del Progetto descritte nella relazione intermedia redatta secondo il fac-simile che viene messo a disposizione su Bandi e Servizi a seguito dell'approvazione del decreto di concessione dell'Agevolazione;
- b) della realizzazione del Progetto per un importo validato, in conformità al Si.ge.co. vigente, non inferiore al 40% delle spese complessive ammesse ed approvate con provvedimento di concessione dell'Agevolazione;
- c) dell'effettiva costituzione di una Sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente comunicata al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- d) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC, ove applicabile, valido al momento dell'erogazione;
- e) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;

- f) che il Soggetto beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
 - g) del modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell'erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i..
4. La tranche intermedia viene erogata in misura pari al 40% dell'Agevolazione concessa a fronte dell'avvenuta validazione della spesa complessiva di Progetto di cui al precedente comma 3 lett. b).

Tranche a saldo

5. Per richiedere l'erogazione dell'Agevolazione, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la richiesta di erogazione del saldo entro il termine di cui all'art. B.2.b, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, pena la decadenza dall'Agevolazione. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una relazione finale contenente le attività svolte, i risultati e gli obiettivi conseguiti, il TRL effettivamente raggiunto e le relative evidenze tecniche, lo stato di conseguimento di milestone e deliverable del Progetto realizzato, secondo il fac-simile che sarà reso disponibile su Bandi e Servizi dopo l'approvazione del decreto di concessione dell'Agevolazione; la relazione finale deve essere sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata del legale rappresentante del Soggetto beneficiario; non necessita di apposizione della firma in caso in cui la richiesta di erogazione sia presentata direttamente dal legale rappresentante, identificato mediante SPID, CNS o CIE e rinvenibile nel Registro delle Imprese;
- b) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, relative alle categorie di spese ammissibili di cui al precedente art. B.3, a supporto della relazione finale delle attività del Progetto in misura almeno pari al 40% delle spese complessive, tenendo conto anche dell'eventuale rendicontazione intermedia; in particolare dovranno essere allegati giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, ad esclusione dei casi in cui è prevista l'opzione della semplificazione dei costi, di cui all'art. B.3 comma 2 lettere f) e g); ai fini dell'ammissibilità dei giustificativi di spesa, devono essere caricati nell'apposito modulo della procedura online di Bandi e Servizi:
 - i. per i fornitori non soggetti alla fatturazione elettronica, copia della fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura,
 - ii. per i fornitori soggetti alla fatturazione elettronica, esclusivamente le fatture elettroniche in formato XML;
- c) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo art. D.1.c;
- d) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione o nella tranche intermedia, i moduli antimafia secondo i fac-simili disponibili su Bandi e Servizi, debitamente compilati e sottoscritti, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in materia di antimafia;
- e) il modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell'erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., debitamente compilato e sottoscritto da parte del legale rappresentante del Soggetto beneficiario e accompagnato dalle copie dei documenti di identità e dei codici fiscali delle persone elencate nel predetto modulo;

- f) scheda di sintesi dei risultati del Progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. da pubblicare sulla pagina del sito di Regione Lombardia dedicato al “Misura per lo sviluppo tecnologico delle Startup innovative” e sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it);
- g) la documentazione idonea a dimostrare l'adozione di un sistema di una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative alle voci di spesa dell'Avviso, in modo da assicurare la piena riconducibilità delle spese al Progetto finanziato, qualora non già trasmessa con la rendicontazione intermedia, secondo le modalità previste al comma 1, lett. e) del presente articolo.

6. Al termine della fase di compilazione, qualora essa sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 5, il Soggetto beneficiario deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo “Richiesta di erogazione dell'Agevolazione” generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo della domanda.

Qualora la compilazione della richiesta di erogazione sia effettuata:

- i. dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario che al momento della compilazione non è ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese
- ii. da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante

a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 5, il Soggetto beneficiario deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo “Richiesta di erogazione dell'Agevolazione” generato automaticamente dal sistema e ri-allegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata da parte del rappresentante legale del Soggetto beneficiario stesso.

7. La richiesta di erogazione dell'Agevolazione, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro il termine di cui al precedente art. B.2.b, pena la decadenza dall'Agevolazione concessa.

8. A chiusura della fase di rendicontazione finale, al Soggetto beneficiario viene proposto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'Agevolazione e sulle caratteristiche del Progetto realizzato (questionario di *customer satisfaction*) disponibile sul Sistema Informativo.

9. Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere al Soggetto beneficiario i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

10. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00, il Soggetto beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza dall'Agevolazione concessa.

11. In ogni caso, ai fini degli obblighi di controllo e ispezione di cui al successivo art. D.3, tutte le spese ammissibili devono:

- a) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente la pertinenza e connessione al Progetto ammesso;
- b) essere effettivamente sostenute dal singolo Soggetto beneficiario e relative ad attività svolte a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al presente Avviso ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell'art. B.2.b, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;
- c) essere riconducibili alla Sede operativa localizzata in Lombardia dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto;
- d) essere pertinenti e connesse alle attività del Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente art. B.3 e all'Allegato D.12.a.

12. Finlombarda effettua l'erogazione entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla presentazione della relativa richiesta effettuata dal Soggetto beneficiario, salvo richieste di integrazioni che interrompono i termini, previa verifica:

- a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti, del TRL effettivamente conseguito e delle relative evidenze tecniche, nonché del conseguimento delle milestone e dei deliverable essenziali sulla base della relazione finale;
- b) della realizzazione finale del Progetto per un importo validato, in conformità al Si.ge.co. vigente, non inferiore al 40% delle spese complessive ammesse ed approvate con decreto di concessione dell'Agevolazione (anche qualora la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione risulti inferiore a euro 150.000,00);
- c) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC, ove applicabile, valido al momento dell'erogazione;
- d) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;
- e) che il Soggetto beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
- f) dell'effettiva costituzione di una Sede operativa in Lombardia (rilevabile nella visura camerale), se non già precedentemente comunicata al momento della presentazione della domanda di partecipazione o della richiesta di erogazione della tranche intermedia;
- g) del modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell'erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i..

13. L'erogazione dell'Agevolazione viene effettuata in base alle spese validate nel rispetto dell'intensità dell'Agevolazione prevista all'art. B.1.b. Il saldo è determinato applicando l'intensità dell'80% alle spese cumulative ammissibili validate, detraendo l'eventuale tranche intermedia già erogata e nel limite massimo dell'Agevolazione concessa.

14. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Finlombarda, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (come previsto all'art. 31 commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013).

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione delle Agevolazioni

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'Agevolazione concessa.

2. Le variazioni fra le spese ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del Procedimento competente e, pertanto, non devono essere preventivamente comunicate, purché siano garantite le caratteristiche sostanziali del Progetto, le attività, i risultati attesi, il TRL-obiettivo, le milestone e i deliverable e il rispetto delle categorie e dei limiti di spesa previsti dall'Avviso.

3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento per la fase di "Selezione e concessione", supportato dal Nucleo Tecnico di Valutazione, le variazioni sostanziali riguardanti, a titolo esemplificativo, l'oggetto o la tecnologia della soluzione, le attività principali, il TRL-obiettivo, le milestone o i deliverable essenziali, la Sede operativa, gli elementi determinanti ai fini del punteggio assegnato in concessione. Le richieste di variazione sostanziale devono essere presentate tramite Bandi e Servizi, ovvero in caso di indisponibilità del Sistema Informativo mediante pec all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, adeguatamente motivate e corredate dalla documentazione tecnica ed economica aggiornata, almeno 90 (novanta) giorni prima del Termine di realizzazione del Progetto. La variazione può essere attuata solo dopo l'autorizzazione espressa del Responsabile del Procedimento. Non sono autorizzabili variazioni che alterino la natura o le finalità dell'operazione, compromettano gli obiettivi originari, determinino il venir meno dei requisiti soggettivi o progettuali, riducano il punteggio al di sotto delle soglie di ammissibilità o comportino, sulla base del piano finanziario variato, spese ammissibili inferiori a euro 150.000,00.

4. Qualora la spesa ammessa e validata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale, si procede alla rideterminazione dell'Agevolazione in coerenza con quanto disposto al precedente art. B.1.b, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 40% delle spese complessive ammesse del Progetto e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.

L'eventuale riduzione delle spese ammesse e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale che costituiscono la base di calcolo delle spese forfettarie di cui all'art B.3 comma 2 lettere f) e g), comporta la conseguente riduzione dei costi ammissibili per i costi del personale e per i costi indiretti.

5. La Sede operativa oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della domanda può essere variata successivamente alla concessione dell'Agevolazione; la nuova Sede operativa oggetto del Progetto deve essere in Lombardia, rilevabile nella visura camerale ed essere attiva prima dell'imputazione delle spese ad essa riferite.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il Soggetto richiedente abbia dichiarato la Sede operativa oggetto del Progetto in una delle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE di cui all'Allegato D.12.c, l'eventuale variazione in una zona diversa da quelle di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE comporta la ridetermina dell'Agevolazione concessa secondo quanto previsto all'art. B.1.b comma 1 lett. a).

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il Soggetto richiedente abbia dichiarato la Sede operativa oggetto del Progetto non in una delle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, l'eventuale variazione in una delle zone di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE di cui all'Allegato D.12.c non comporta un aumento dell'Agevolazione concessa.

6. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento competente.

7. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto beneficiario deve presentare tramite la piattaforma Bandi e Servizi eventuali richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti al Soggetto beneficiario e/o richieste di proroga.

8. Le comunicazioni di variazioni possono riguardare:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (variazioni anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie);

9. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

10. Le variazioni societarie di cui al precedente comma 8 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento per la fase di "Selezione e concessione" al loro verificarsi. Tali variazioni sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione dell'Agevolazione, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originaria).

A seguito dell'istruttoria di Finlombarda, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

11. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere al Soggetto beneficiario i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

12. Le richieste di proroga fino a un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi rispetto ai 15 (quindici) mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, devono essere presentate al massimo entro 60 (sessanta) giorni prima dei suddetti 15 mesi e devono essere adeguatamente motivate. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 60 (sessanta) giorni, comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.

Le richieste di proroga sono soggette all'autorizzazione da parte del Responsabile di Procedimento per la fase di "Selezione e concessione", mediante apposito provvedimento.

Le richieste di proroga devono essere presentate solo qualora i tempi di realizzazione e rendicontazione del Progetto superino il termine dei 15 (quindici) mesi dalla data di notifica del decreto di concessione dell'Agevolazione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, sono altresì previsti i seguenti obblighi:

- a) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento dell'Agevolazione, la documentazione di spesa;
- b) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso all'Agevolazione di cui all'art. B.2.b, come previsto dall'art. 17, comma 2, lettera c) del Codice degli incentivi;
- c) rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060: nel caso di investimenti produttivi, condizione vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso ossia che non abbia luogo nel triennio successivo all'erogazione dell'Agevolazione:
 - a. la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
 - b. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- d) accettare le ispezioni e i controlli di cui all'art. D.3 che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- e) avere la Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la data della prima tranche di erogazione dell'Agevolazione, tra quella intermedia o a saldo;
- f) rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile;
- g) procedere all'accettazione dell'Agevolazione concessa entro i termini stabiliti all'art. C.4.a;
- h) procedere all'invio della richiesta di erogazione dell'Agevolazione entro i termini stabiliti all'art. C.4.b comma 7;
- i) assicurare che le attività siano realizzate in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
- j) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 40% dell'importo delle spese complessive ammesse con il provvedimento di concessione dell'Agevolazione.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. Ciascun Soggetto beneficiario, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi, si impegna altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento nei termini e condizioni indicati al precedente art. C.4.c:
 - i. le eventuali variazioni anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) intervenute successivamente alla presentazione della domanda;

- ii. le eventuali variazioni societarie intervenute dopo la concessione dell'Agevolazione medesima;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia;
- c) fornire una scheda di sintesi del Progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. da pubblicare sul sito di Regione Lombardia <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027> e sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it).

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Ciascun Soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. artt. 46, 47, 50 e Allegato IX.
2. Nello specifico, ciascun Soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione:
 - a) fornendo, sul proprio sito web, una breve descrizione del Progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
 - b) apponendo, sui documenti e sui materiali di comunicazione, l'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, l'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-9>;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione Europea conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni sostenute dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale il cui costo totale supera euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lett. c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sul Progetto che evidenzino il sostegno ricevuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
3. Ciascun Soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione di cui al precedente art. C.4.b.
4. Ai sensi dell'art. 50 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in caso di violazione dei suddetti obblighi e mancate azioni correttive da parte del beneficiario, l'Agevolazione potrà essere decurtata del 3%.
5. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Successivamente alla concessione, il Soggetto beneficiario ha facoltà di comunicare la propria rinuncia all'Agevolazione concessa.
2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente o il Soggetto beneficiario dovrà utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi o, in caso di inaccessibilità della piattaforma, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione" sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.
3. In caso di ritiro della domanda, il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b.
4. A seguito di rinuncia, il Soggetto beneficiario deve restituire eventuali quote di Agevolazione già percepite ai sensi del successivo art. D.2.c.

D.2.b Decadenza

1. Il Responsabile di Procedimento per la fase di "Selezione e concessione", Finlombarda ovvero il Responsabile d'Asse 1 del PR FESR 2021-2027 della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia secondo le proprie competenze, emanano un apposito provvedimento di decadenza, totale o parziale, del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1;
 - b) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente all'art. D.2.a;
 - c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto richiedente/beneficiario in fase di presentazione della domanda, di accettazione dell'Agevolazione e di richiesta di erogazione che determinino il venir meno dei rispettivi requisiti previsti dal presente Avviso;
 - d) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale, fino all'erogazione dell'Agevolazione concessa, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. A.3 del presente Avviso, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario.

La decadenza può essere disposta anche in conseguenza del mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa sugli Aiuti di Stato.

D.2.c Recupero delle somme erogate

1. Finlombarda, in caso di decadenza totale o parziale dall'Agevolazione concessa, non liquida l'Agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, adotta azioni di recupero delle somme indebitamente percepite.
2. Nei casi di dichiarazione di decadenza dall'Agevolazione in cui le somme siano già state erogate, esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, Regione Lombardia in caso di mancata restituzione degli importi indicati nel provvedimento di decadenza, adotterà le opportune azioni di recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i., ovvero di compensazione ex art. 55 c.2 bis della L.r. 34/1978 e s.m.i..
3. Ai fini del recupero delle risorse regionali, il provvedimento di decadenza vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio dell'Agevolazione, speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 184/2025 e s.m.i..

4. A fronte dell'intervenuta decadenza dall'Agevolazione concessa, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del Procedimento dovranno essere maggiorati, ai sensi dell'art. 27 della L.r. 34/1978, degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione dell'Agevolazione e la data del provvedimento in cui si è accertata la specifica causa di decadenza.

D.3 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) e delle informazioni prodotte.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite il Sistema Informativo, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, in fase di accettazione e di richiesta di erogazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

indicatori di output:

- Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) - RCO01
- Imprese sostenute mediante sovvenzioni - RCO02

indicatore di risultato:

- investimenti privati abbinati al sostegno pubblico - RCR02.

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32 comma 2 bis lettera g) della L.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione" è individuato nel Dirigente *pro tempore* della struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

2. Il Responsabile del Procedimento della fase di "Verifica documentale e di liquidazione della spesa" è Riccardo Losego dell'Ufficio "Stipula ed Erogazioni" di Finlombarda.

3. Il Responsabile per le attività di “Controllo e verifiche in loco” è il Dirigente pro tempore della Struttura Responsabile Assistenza tecnica, Controlli e Gestione delle fasi di spesa Asse I FESR della Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia.
4. Il Responsabile del Procedimento per le scadenze totali o parziali successive all’esito delle attività di “Controllo e verifiche in loco” è individuato nel Responsabile d’Asse I del PR FESR 2021-2027 della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.6 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all’Allegato D.12.b “Informativa sul trattamento dei dati personali”, parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sulla piattaforma Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito di Finlombarda (www.finlombarda.it), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>, nonché sulla piattaforma Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it>).
2. Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
- startupinnovative@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ed alla fase di istruttoria ai fini dell’ammissione;
 - rendicontazione_startupinnovative@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell’Agevolazione.
3. Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio online della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico
 - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.
4. Per rendere più agevole la partecipazione al presente Avviso, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	MISURA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELLE STARTUP INNOVATIVE
DI COSA SI TRATTA	La misura è rivolta a Startup innovative ad alto contenuto tecnologico e di conoscenza che si trovano nella fase iniziale di sviluppo (early stage), caratterizzate da un’elevata incertezza tecnologica, limitata maturità del prodotto/servizio e difficoltà di accesso al mercato e al capitale.

CHI PUÒ PARTECIPARE		Piccole imprese (incluse micro) regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con una Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia.
DOTAZIONE FINANZIARIA		Euro 15.637.408,95 di cui euro 7.000.000,00 quale riserva per i Progetti che sviluppano soluzioni innovative volte, in via diretta e prevalente, alla resilienza, all'efficienza o all'autosufficienza energetica.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE		Contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili, fino a un importo massimo di: ➤ euro 1.000.000 per le Startup innovative, ➤ euro 1.500.000 per le Startup innovative la cui Sede operativa nella quale viene realizzato il Progetto è stabilita in una delle zone assistite di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
REGIME DI AIUTO DI STATO		Le Agevolazioni sono concesse ed erogate secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ai sensi degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 e nell'alveo dell'articolo 22 (Aiuti alle imprese in fase di avviamento), con particolare riferimento ai paragrafi 2, 3 lett. c) e 5.
PROCEDURA SELEZIONE	DI	La tipologia di procedura utilizzata è a graduatoria. Le domande sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi di valutazione tecnica.
DATA APERTURA CHIUSURA	E	Dalle ore 10:00 del 28/09/2026 sino alle ore 15:00 del 25/11/2026
COME PARTECIPARE		La domanda di partecipazione deve essere presentata, previa profilazione e registrazione del Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it . Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione tramite Bandi e Servizi.
CONTATTI		Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio online della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta a Regione Lombardia al

	seguente	indirizzo	di	posta	elettronica
	startupinnovative@finlombarda.it .				

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente Avviso è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

La richiesta di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi può essere presentata da tutti i soggetti privati (cittadini, imprese, etc.), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (a titolo esemplificativo associazioni e comitati portatori di interessi diffusi), che dimostrino di avere un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22 ss. della Legge n. 241/1990).

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento competente:

a) per la fase relativa alle attività di selezione e concessione: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico con le seguenti modalità:

- i. via posta all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 Milano, c.a. Responsabile del Procedimento;
- ii. indirizzo pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it;

b) per la fase di verifica documentale e di liquidazione della spesa: Finlombarda S.p.A. con le seguenti modalità:

- i. via posta all'indirizzo: Piazza Gae Aulenti, 1 Torre B - 20124 Milano, c.a. Responsabile del Procedimento;
- ii. via fax al numero: +39.02.607.444.25, c.a. Responsabile del Procedimento;
- iii. indirizzo pec: accessocivico@pec.finlombarda.it

3. Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con comunicazione motivata e protocollata dell'esito trasmesso al richiedente e agli eventuali controinteressati entro 30 (trenta) giorni dall'istanza. Tali termini sono sospesi, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni, nel caso di comunicazione della richiesta a eventuali controinteressati.

4. La decisione sulla richiesta può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

D.9 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Avviso.

D.10 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "Agevolazione": l'agevolazione concessa ed erogata ai sensi del presente Avviso che consiste in un contributo a fondo perduto;

- b) “Bandi e Servizi” o “Sistema Informativo”: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Avviso, accessibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
 - c) “DNSH”: acronimo di “*Do No Significant Harm*” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., il quale sottolinea che “*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”*”: nella fattispecie le indicazioni relative ai criteri DNSH e alla valutazioni sono contenuti per ciascuna azione del PR FESR 2021-2027 nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 medesimo;
 - d) “Piccola impresa”: la piccola impresa rientrante nella definizione di micro e piccola impresa secondo i parametri riportati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
 - e) “Progetto”: il progetto di cui all’art. B.2.a, per il quale si richiede l’Agevolazione;
 - f) “Soggetto beneficiario”: la Startup innovativa destinataria dell’Agevolazione concessa a valere sul presente Avviso, ossia il soggetto che, a seguito della presentazione di un Progetto, viene ammesso all’Agevolazione medesima;
 - g) “Soggetto richiedente”: la Startup innovativa che presenta domanda di partecipazione a valere sul presente Avviso;
 - h) “Startup innovativa”: Piccola Impresa innovativa (anche Micro Impresa) ai sensi della definizione di cui all’art. 2 punto 80 lett. a) del Regolamento GBER iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Startup innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i.
 - i) “Sede operativa”: qualsiasi unità locale, rilevabile da visura camerale, in cui la Piccola impresa svolge un’attività produttiva o un’offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di cui all’art. B.2; può coincidere con la sede legale risultante da visura camerale, purché siano evidenti da visura l’attività esercitata nella sede e gli addetti. A tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del Progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente Avviso; le Agevolazioni non vengono erogate ai Soggetti beneficiari che non rispettano il requisito della Sede operativa sul territorio regionale;
 - j) “Spesa effettivamente sostenuta”: si intende la spesa riferita al Progetto sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta dell’operazione;
 - k) “Termine di realizzazione del Progetto”: la data di conclusione del Progetto corrisponde alla data dell’ultimo titolo di Spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario entro i termini massimi previsti per la realizzazione e rendicontazione del Progetto di cui all’art. B.2.b del presente Avviso.
2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso il significato loro attribuito nelle precedenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	Apertura: h. 10:00 del 28 settembre 2026 Chiusura: h. 15:00 del 25 novembre 2026	www.bandi.regione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate (decreto di concessione dell'Agevolazione o di rigetto della domanda di partecipazione)	Entro 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione, al netto dell'eventuale sospensione dei termini per richieste di chiarimenti e/o integrazioni.	
Avvio dei Progetti	A partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione.	
Termine per la realizzazione dei Progetti	Fino a un massimo di 15 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo proroga sino ad un massimo di 6 mesi (da richiedere entro 60 giorni prima del termine dei suddetti 15 mesi).	
Accettazione dell'Agevolazione concessa	Entro 30 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica del decreto di concessione dell'Agevolazione (pena la decadenza dall'Agevolazione).	www.bandi.regione.lombardia.it
Richiesta erogazione tranche intermedia (qualora richiesta)	Entro massimo 8 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione dell'Agevolazione.	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione intermedia ed erogazione della tranche intermedia	Entro 80 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di erogazione della tranche intermedia, al netto dell'eventuale sospensione dei termini per richieste di chiarimenti e/o integrazioni.	
Richiesta erogazione tranche a saldo	Entro 15 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione dell'Agevolazione (pena la decadenza dall'Agevolazione concessa).	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione finale ed erogazione del saldo dell'Agevolazione	Entro 80 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di erogazione della tranche a saldo, al netto dell'eventuale sospensione dei termini per richieste di chiarimenti e/o integrazioni.	

D.12 Allegati

ALLEGATO D.12.a - Criteri per la rendicontazione delle spese di cui all'art. B.3

A) CRITERI GENERALI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. B.3 e C.4 ed i criteri specifici previsti per le opzioni di costo semplificate di cui al successivo paragrafo C del presente Avviso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'art. B.3 dell'Avviso;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto presentato e ammesso all'Agevolazione;
- c. essere chiaramente imputate al Progetto al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dalle stesse, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati); il Soggetto beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA, la cui veridicità sarà oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'art. D.3 del presente Avviso;
- d. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (a titolo esemplificativo contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.) e da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- e. essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, interamente quietanzati, ossia accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; una spesa non interamente quietanzata (mediante un'unica fattura o più fatture) nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- f. essere effettivamente sostenute e quietanzate dalla Startup innovativa a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione ed entro il Termine massimo di realizzazione del Progetto ai sensi dell'art. B.2.b dell'Avviso (tenendo conto di eventuali proroghe concesse) e comunque entro la data di trasmissione della richiesta di erogazione del saldo del Contributo di cui all'art. C.4.b; come data di quietanza fa fede la data di valuta dell'operazione;
- g. essere chiaramente imputate al Soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal singolo Soggetto beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Soggetto beneficiario);
- h. essere riconducibili alla Sede di realizzazione del Progetto o, nel caso di beni immateriali, al Soggetto beneficiario;
- i. essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti, incluse le norme applicabili sugli Aiuti di Stato;
- j. essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica, fiscale e contributiva;
- k. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario comprovata da titoli

attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al Progetto. A tale proposito si specifica quanto segue:

- i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno non trasferibile) accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente;
- ii. il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto beneficiario);
- iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento nonché la causale dello stesso;
- iv. in nessun caso sono ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - 1. compensazione di crediti e debiti;
 - 2. pagamento in contanti;
 - 3. pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario con carta di credito non aziendale;
- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- l. rispettare il divieto di cumulo con agevolazioni a valere su risorse PNRR di cui all'art. B.1.c del presente Avviso;
- m. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, deve essere conservata presso la Sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario;
- n. essere contabilizzate dal Soggetto beneficiario con un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative alle voci di spesa di cui all'art. B.3 dell'Avviso come specificato all'art. C.4.b comma 1 lett. e);
- o. in caso di spese d'installazione, trasporto e spedizione, essere ricomprese nella fattura di acquisto;
- p. non rientrare nelle esclusioni di cui all'art. B.3 dell'Avviso.

B) CRITERI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE E L'ANNULLAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno del provvedimento di erogazione dell'Agevolazione; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi preposti, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la Sede del Soggetto beneficiario alternativamente:

- a) in formato elettronico (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) in formato cartaceo, nel caso di fatture emesse da soggetti esteri o comunque relative a operazioni non soggette agli obblighi di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI).

In applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 13/2023 e s.m.i. le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale obbligo non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato (individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Il Soggetto beneficiario, pertanto, **deve comunicare al fornitore nella nota d'ordine il CUP** associato al proprio Progetto, come indicato nel provvedimento di concessione dell'A agevolazione, da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento. **Prima di saldare la fattura il Soggetto beneficiario deve verificare che il codice CUP e la dicitura siano presenti sulla fattura, altrimenti deve richiedere al fornitore una nota di variazione per farsi rimettere la fattura con il CUP e la dicitura corretti.**

Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025 è stata definita una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web la cui guida per l'utilizzo è resa disponibile dalla data del 27 gennaio 2026 [nell'area tematica dedicata alla fatturazione elettronica](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica) presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>.

In fase di presentazione della rendicontazione del progetto ammesso e delle spese occorre verificare tutti i giustificativi di spesa e integrare con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate le fatture sprovviste di CUP. Il servizio consente l'integrazione direttamente al beneficiario dell'agevolazione (nella guida cessionario/committente).

Il servizio consente, nei limiti previsti dalla medesima Agenzia, di integrare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023. L'integrazione ha natura esclusivamente informativa e non produce effetti fiscali.

Devono essere allegati alla rendicontazione presentata di cui all'art. C.4.b dell'Avviso i documenti protocollati che riassumono, alla data di elaborazione della richiesta sul servizio dell'Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni di integrazione, modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura o alle sue linee, successivamente alla sua emissione. Tale documento, come da guida, è richiedibile attraverso il bottone "Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati", presente nel servizio.

Si chiede, pertanto, in fase di presentazione della rendicontazione delle spese di cui all'art. C.4.b dell'Avviso, al Soggetto beneficiario di verificare tutti i giustificativi di spesa e di integrare con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate le fatture sprovviste di CUP. Il servizio consente l'integrazione direttamente al Soggetto beneficiario (nella guida cessionario/committente), che può anche apporre più di un CUP qualora la spesa fosse oggetto di più agevolazioni.

In assenza di tale regolarizzazione, la spesa non potrà essere considerata ammissibile.

Per fatture che non rientrano nell'ambito del servizio dell'Agenzia delle Entrate (es. antecedenti al 1° giugno 2023 o non emesse via SDI), resta ferma la possibilità, già prevista nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 1 dell'8 gennaio 2025, di motivare l'impossibilità di apposizione del CUP attraverso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione delle spese), purché tale impossibilità sia

adeguatamente documentata e non imputabile al Soggetto beneficiario. Per tali fattispecie è necessario inserire l'indicazione del CUP nella documentazione attestante il pagamento delle fatture.

C) CRITERI SPECIFICI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA DI CUI ALL'ART. B.3 DELL'AVVISO

Le spese ammissibili per categorie di intervento sono quelle riportate all'art. B.3 comma 2 dell'Avviso.

C.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui alla lettera a) dell'art. B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

a) *“Acquisto di macchinari, strumentazione ed hardware (esclusi smartphone e cellulari) strettamente funzionali alle attività di ricerca, sviluppo, prototipazione e test”.*

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la Sede operativa in cui viene realizzato il Progetto.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto dal Soggetto beneficiario.

Come previsto all'art. B.3 comma 5 dell'Avviso, le spese relative all'acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i sono rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH e sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili se il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) è iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione la seguente tabella debitamente compilata.

Elenco delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche- AEE					
Compilare la seguente tabella con l'elenco dei beni acquistati (una riga per ogni AEE), precisando il numero di iscrizione del PRODUTTORE al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (https://www.registroaee.it/RicercaProduttori). (aggiungere ulteriori righe, se necessario)					
Tipologia di apparecchiatura (es. PC portatile, stampante, etc.)	modello/nome e quantità	Produttore	Numero di iscrizione del produttore al Registro	Fattura di riferimento	File di screenshot

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di domanda di partecipazione all'Avviso e in sede di rendicontazione. Qualora l'etichetta del prodotto non fosse visibile in seguito all'installazione presso la sede, il soggetto beneficiario deve conservare il materiale fotografico o la documentazione (es. Dichiarazione di conformità CE, Manuale di istruzioni e smaltimento) in cui reperire le informazioni sul produttore.

Le dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'art. D.3 dell'Avviso.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto), ove previsto, deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori deve avvenire successivamente alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della rendicontazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione dal Soggetto beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa e per la precisione:
 - per i fornitori non soggetti alla fatturazione elettronica, copia della fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura,
 - per i fornitori soggetti alla fatturazione elettronica, esclusivamente le fatture elettroniche in formato XML;
- iii. l'estratto conto corrente bancario, completo di tutte le pagine con identificazione dell'intestatario, che attesti l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata e privo di ogni segretazione, in unico file con estensione pdf; nel caso di pagamenti cumulativi è necessario allegare la distinta riepilogativa in formato pdf;
- iv. la dichiarazione di conformità al principio del DNSH da compilare nella Domanda di partecipazione e, successivamente, nella Relazione finale, in fase di presentazione della rendicontazione.
- v. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto.

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario da rendere disponibile per le attività di controllo presso la Sede operativa

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;

- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- vi. verbale di collaudo se previsto;
- i. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i documentazione da cui si evinca l'iscrizione del produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

C.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui alla lettera b) dell'art. B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

b) *"Acquisto di software, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili (per un periodo di 12 mesi) e di brevetti"*.

Non è ammissibile l'acquisto di software a carattere generale per la gestione ordinaria dell'impresa (es: licenza Microsoft Office).

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni immateriali e servizi di cui al presente paragrafo.

Non è ammissibile l'acquisto di licenze di produzione destinate alla rivendita e/o alla cessione ad uno o più terzi del diritto di godimento/sfruttamento economico di tale proprietà.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto), ove previsto, deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti ai costi, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa e per la precisione:
 - per i fornitori non soggetti alla fatturazione elettronica, copia della fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura,
 - per i fornitori soggetti alla fatturazione elettronica, esclusivamente le fatture elettroniche in formato XML;

- iii. l'estratto conto corrente bancario, completo di tutte le pagine con identificazione dell'intestatario, che attesti l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata e privo di ogni segretazione, in unico file con estensione pdf; nel caso di pagamenti cumulativi è necessario allegare la distinta riepilogativa in formato pdf.

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario da rendere disponibile per le attività di controllo presso la Sede operativa

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- i. copia del contratto per l'acquisto delle conoscenze (software, etc.) e dei brevetti da cui si evinca l'oggetto della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, le modalità di pagamento;
- ii. fatture, note o altri documenti attestanti l'acquisto;
- iii. impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- iv. documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

C.3 Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui alla lettera c) dell'art. B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

c) *"Costi per materiali (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, forniture e/o prodotti analoghi) direttamente imputabili al Progetto"*.

L'acquisto di materiali di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati presso la Sede operativa in cui viene realizzato il Progetto.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei materiali di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto dal Soggetto beneficiario.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della rendicontazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione dal Soggetto beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa e per la precisione:
 - per i fornitori non soggetti alla fatturazione elettronica, copia della fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura,
 - per i fornitori soggetti alla fatturazione elettronica, esclusivamente le fatture elettroniche in formato XML;

- iii. l'estratto conto corrente bancario, completo di tutte le pagine con identificazione dell'intestatario, che attesti l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata e privo di ogni segretazione, in unico file con estensione pdf; nel caso di pagamenti cumulativi è necessario allegare la distinta riepilogativa in formato pdf.

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario da rendere disponibile per le attività di controllo presso la Sede operativa

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. eventuale documento di trasporto dei materiali da cui si rilevi la consegna presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. eventuali contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto.

C.4 Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui alla lettera d) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

d) *"Servizi di consulenza tecnico-scientifici e specialistici relativi a:*

- i. *FTO - Freedom to Operate (analisi di libertà di attuazione);*
- ii. *analisi, progettazione e sviluppo del prodotto pilota;*
- iii. *testing, sperimentazione, collaudo, convalida e certificazione di soluzioni innovative;*
- iv. *utilizzo di laboratori scientifici e strumentazione per attività di ricerca e test per il periodo di realizzazione del progetto;*
- v. *servizi per la prototipazione;*
- vi. *protezione della proprietà intellettuale".*

Le spese per servizi di consulenza tecnico-scientifici e specialistici, prestati da consulenti esterni, devono essere correlate alla realizzazione del Progetto e, qualora riguardino lavori preparatori o studi di fattibilità necessari alla presentazione del Progetto non costituiscono "avvio dei lavori" ex art. 2.23 del Reg. GBER.

Per tutte le altre spese di consulenza che non riguardino lavori preparatori o studi di fattibilità necessari alla presentazione del Progetto, l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto), ove previsto, deve essere perfezionato successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione.

Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari del Soggetto beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la Sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa e per la precisione:
 - per i fornitori non soggetti alla fatturazione elettronica, copia della fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura,
 - per i fornitori soggetti alla fatturazione elettronica, esclusivamente le fatture elettroniche in formato XML;
- iii. l'estratto conto corrente bancario, completo di tutte le pagine con identificazione dell'intestatario, che attesti l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata e privo di ogni segretazione, in unico file con estensione pdf; nel caso di pagamenti cumulativi è necessario allegare la distinta riepilogativa in formato pdf.

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario da rendere disponibile per le attività di controllo presso la Sede operativa

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- i. eventuale documentazione attestante l'esecuzione della prestazione;
- ii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- iv. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

C.5 Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui alla lettera e) dell'art. B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

e) *“Altre consulenze legali, tecniche ed economico-finanziarie direttamente imputabili al Progetto nel limite del 20% delle voci da a) a d)”*.

Rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi per prestazioni specialistiche destinate alle consulenze legali, tecniche ed economico-finanziarie.

Per prestazioni specialistiche si intendono le attività con contenuto tecnico o innovativo commissionate a soggetti che, in virtù delle proprie competenze professionali, sono qualificati a prestare specifiche consulenze disciplinari.

La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dai normali costi di gestione del Soggetto beneficiario connessi ad attività ordinarie (come le consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, di marketing e simili).

Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Soggetto beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Il contratto dovrà essere stipulato a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione, qualora riguardino lavori preparatori o studi di fattibilità necessari alla presentazione del Progetto non costituiscono “avvio dei lavori” ex art. 2.23 del Regolamento GBER e possono, pertanto, essere precedenti alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione.

Si precisa che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza per prestazioni di titolari, soci e amministratori appartenenti al Soggetto beneficiario. I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative fatture/giustificativi di spesa, al netto di IVA.

Giustificativi di spesa

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

In fase di rendicontazione il Soggetto beneficiario deve:

- i. imputare i dati e le informazioni inerenti alle spese per consulenze o servizi equivalenti, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa e per la precisione:
 - per i fornitori non soggetti alla fatturazione elettronica, copia della fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura,
 - per i fornitori soggetti alla fatturazione elettronica, esclusivamente le fatture elettroniche in formato XML;
- iii. l'estratto conto corrente bancario, completo di tutte le pagine con identificazione dell'intestatario, che attesti l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata e privo di ogni segretazione, in unico file con estensione pdf; nel caso di pagamenti cumulativi è necessario allegare la distinta riepilogativa in formato pdf.

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario da rendere disponibile per le attività di controllo presso la Sede operativa

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti al Progetto con indicazione della descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);
- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- v. l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) se previsto;
- vi. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto).

C.6 Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui alla lettera f) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- f) *“Spese di personale del Soggetto beneficiario dedicato al Progetto nella misura forfettaria del 20% del totale dei costi diretti ammissibili relative alla voce di spesa da a) a e) conformemente all'art. 55 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i.”.*

Tali spese sono ammissibili nel limite del 20% del totale dei costi diretti ammissibili relative alla voce di spesa da a) a e), mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i...

L'importo delle spese di personale verrà rideterminato in funzione delle spese rendicontate e validate. Le spese di personale vengono determinate in maniera automatica da Bandi e Servizi e non necessitano di rendicontazione o di conservazione di giustificativi di spesa.

C.7. Criteri specifici per la rendicontazione delle spese di cui alla lettera g) dell'articolo B.3 comma 2 dell'Avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- g) *“Costi indiretti, nella misura forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili di cui alle voci di spesa da a) a e), conformemente all'art. 54 lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.”.*

Conformemente all'impiego delle opzioni semplificate di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sono ammissibili le spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere da a) a e) dell'art. B.3 comma 2 dell'Avviso e richiamate nei precedenti paragrafi C.1, C.2, C.3 e C.4.

L'importo delle spese generali verrà rideterminato in funzione delle spese rendicontate e validate.

Le spese generali vengono determinate in maniera automatica da Bandi e Servizi e non necessitano di rendicontazione o di conservazione di giustificativi di spesa.



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA “MISURA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELLE STARTUP INNOVATIVE”

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
1- I dati personali sono trattati per concedere contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno dell'avanzamento del Technology Readiness Level (TRL) dei progetti presentati dalle Startup innovative attraverso attività di ricerca e sviluppo, prototipazione, test e validazione tecnica. In particolare, la misura intende accompagnare le Startup innovative nel passaggio da una fase di proof-of-concept o prototipo iniziale verso una validazione industriale, che consenta di dimostrare l'efficacia, la scalabilità e la potenziale	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: 1- dell'art. 6, paragrafo 1 lett. e) del GDPR; 2- dell'art. 2-ter Codice Privacy; 3- del Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al FESR e al Fondo di Coesione; 4- del Regolamento (UE) n.2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le	Dati comuni: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, dati contenuti nel documento d'identità del legale rappresentante e degli amministratori delle società; nome, cognome e C.F. e n. telefono ed e-mail di eventuali delegati o consulenti per la presentazione delle istanze dati anagrafici (nome e cognome), indirizzo e-mail dei componenti del team di progetto contenuti nei cv

applicabilità della tecnologia in contesti reali. A seguito dell'ammissione al contributo i dati del legale rappresentante della società e dei componenti del team verranno trasmessi alla SGR che gestisce l'OICR Start-up Radar Lombardia per la valutazione di possibili operazioni di investimento, in Equity, in attuazione dell'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2025, n. 20.	disposizioni comuni applicabili al FESR; 5- D.Lgs. 184/2025 "Codice degli Incentivi", art 9; 6- Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", artt. 2 e 3; 7- dell'art. 4 del D.M. n. 115/2017, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 8- della D.G.R. 25 novembre 2024, n. XII/3456 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda per la delega di funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i." 9- della D.G.R. n. XII/3674 del 20 dicembre 2024 "Approvazione dello schema di convenzione quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027 e della relazione di analisi di mercato e benchmark delle tariffe di Finlombarda spa ai fini delle valutazioni di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023"; 10- della D.G.R. n. XII/6218/2026 Criteri applicativi della "Misura per lo sviluppo tecnologico delle Startup Innovative". 11- dell'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2025, n. 20, che prevede la costituzione del Fondo Regionale Start up radar Lombardia e la selezione di un OICR per effettuare investimenti in equity nelle start up che partecipano a competition e iniziative regionali per start up.	
---	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati ad ARIA S.p.A., fornitore della piattaforma informatica e a Finlombarda S.p.A., Organismo Intermedio incaricato dell'istruttoria formale e delle rendicontazioni ed erogazioni. Inoltre, vengono comunicati, in qualità di titolare autonomo alla Procura della Repubblica di Milano (Ministero della Giustizia) per la verifica del casellario giudiziale degli amministratori come previsto dal codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025).

I materiali presentati dai partecipanti in sede di adesione alla Misura vengono raccolti e conservati dal Titolare che li trasmette ad un soggetto selezionato secondo le disposizioni del Codice degli appalti, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 30 dicembre 2025, n. 20 che istituisce il Fondo Start-up Radar Lombardia e autorizzato alla gestione collettiva del risparmio (OICR) al fine di valutare investimenti in equity.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni dall'erogazione del contributo in quanto soggetti alla disciplina degli Aiuti di Stato (DM n.115/2017, art.4) e in virtù del Regolamento UE/651/2014 sugli Aiuti di Stato.

Sono fatti salvi, comunque, i tempi di conservazione dei dati personali previsti per l'ulteriore finalità di archiviazione dei documenti ai sensi di quanto indicato dalla normativa di riferimento e conformemente a quanto previsto dal «Quadro di Classificazione e Massimario di selezione per la conservazione e lo scarto» approvato con Decreto n. 4413 del 7 aprile 2026 e s.m.i., in base al quale la durata è illimitata.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 04/08/2026

ALLEGATO D.12.c - Aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale

Rientrano nelle zone ex 107.3.c del TFUE (di cui all'Aiuto SA.101134/2021/N, così come integrato dall'Aiuto SA.109349/2023/N) riportate nell'Allegato 1 alla D.G.R. del 4 aprile 2022, n. XI/6225, così come integrata dalla D.G.R. del 15 gennaio 2024, n. XII/1752, Comuni di:

- Nel territorio della provincia di **Pavia** (criterio 1 orientamenti aiuti): Albuzzano; Borgo San Siro; Carbonara Al Ticino; Casteggio; Certosa Di Pavia; Cervesina; Corteolona e Genzone; Cura Carpignano; Dorno; Filighera; Giussago; Marcignago; Montebello Della Battaglia; Parona; San Genesio ed Uniti; Sant'Alessio con Vialone; Torre d'Isola; Trivolzio; Vigevano; Villanova d'Ardenghi; Voghera; Zeccone; Zerbolò; Zinasco;
- Nel territorio della provincia di **Lodi** (criterio 1 orientamenti aiuti): Brembio; Casalpusterlengo; Codogno; Lodi; Lodi Vecchio; Merlino; Mulazzano; Ospedaletto Lodigiano; Ossago Lodigiano; Pieve Fissiraga; San Martino in Strada; Tavazzano con Villavesco; Zelo Buon Persico;
- Nel territorio della provincia di **Como** (criterio 1 orientamenti aiuti): Albavilla; Cabiате; Cadorago; Campione d'Italia; Cantù; Casnate con Bernate; Cermenate; Cirimido; Colverde; Cucciago; Erba; Grandate; Guanzate; Lomazzo; Mariano Comense; Montano Lucino; Olgiate Comasco; Orsenigo; Rovellasca; Turate; Veniano; Vertemate Con Minoprio;
- Nel territorio della provincia di **Sondrio** (criterio 1 orientamenti aiuti): Andalo Valtellino; Ardenno; Berbenno di Valtellina; Buglio in Monte; Castione Andevenno; Cosio Valtellino; Delebio; Grosio; Grosotto; Montagna in Valtellina; Morbegno; Pedesina; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Rogolo; Sondalo; Sondrio; Spriana; Talamona; Teglio; Tirano; Tresivio; Valdisotto; Vervio; Villa Di Tirano;
- Nel territorio della provincia di **Mantova** (criterio 5 orientamenti aiuti): Bagnolo San Vito; Borgo Virgilio; Curtatone; Motteggiana; Pegognaga; Roncoferraro; San Benedetto Po; San Giorgio Bigarello; Suzzara; Viadana;
- Nel territorio della provincia di **Cremona** (criterio 5 orientamenti aiuti): Capergnanica; Cappella Cantone; Castelleone; Crema; Cremona; Crotta d'Adda; Madignano; Pizzighettone; San Bassano; Soresina; Spinadesco.

ALLEGATO D.12.d - Firma digitale o elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (art. 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 2015.

Inoltre:

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento (UE) n. 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art. 21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli artt. 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO D.12.e - Istruzioni antimafia

- Il Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, **il cui valore sia superiore ai 150.000 euro** (artt. 83, comma 3, lett. e) e 91, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 159/2011, come mod. dalla L. n. 27/2020).
- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
 - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 per i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del D.Lgs. n. 159/2011 e dei loro familiari conviventi.
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
- Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l'Agevolazione è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020).
- Il rilascio dell'Agevolazione è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.
- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche socia-le) ricorre quando una determinata attività sia condotta:
 - a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
 - b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
 - c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione dell'Agevolazione (art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione dell'Agevolazione nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di Agevolazioni erogate in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; 8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti) 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. Legale rappresentante 2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)** 5. Membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che de-tengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Legenda:

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i pro-curator che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli in-dirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che

svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231 e s.m.i..

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

*****Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.